

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1783

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ZANCAN, SPECCHIA, VALLONE,
MANZELLA, PETERLINI, MALENTACCHI, PAGLIARULO,
DE PAOLI, DONATI, SODANO Tommaso, DATO, MALABARBA,
PERUZZOTTI, TOMASSINI e DE PETRIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2002

**Norme per la protezione di animali ed abrogazione
degli articoli 638 e 727 del codice penale**

ONOREVOLI SENATORI. - Le ragioni e la necessità della nostra proposta, nei termini nei quali è formulata, prendono le mosse dalla ormai conclamata inadeguatezza del sistema di diritto penale che dovrebbe tutelare, e non tutela, l'animale.

Per quanto riguarda il reato di maltrattamento di animali, l'attuale disciplina, pur tenendo conto della importante riformulazione di cui alla legge 27 novembre 1993, n. 473, che ne ha precisato e specificato i contorni, senza però intaccare il vizio di fondo della oggettivizzazione del concetto di maltrattamento, non è adeguata alla accresciuta sensibilità sociale.

Per quanto riguarda inoltre il reato di uccisione di animali altrui, rubricato tra i delitti contro il patrimonio, esso parte dal presupposto della tutela della proprietà della *res*-animale, tanto che è pacifico, per esempio, che nel caso di previo impossessamento dello stesso si configuri il furto e quindi «è irrilevante la successiva uccisione dell'animale» (Cassazione Sez. II, 26 aprile 1983, Lo Nardo), assolutamente superato anche sotto il profilo delle espressioni usate («deteriora», «rende inservibili») che rimandano ad una concezione a dir poco vetusta. Alla individuazione del bene giuridico protetto, che ha costretto la migliore giurisprudenza ad interpretazioni a volte al limite del principio di stretta legalità, si aggiungono anche la scarsa per non dire nulla efficacia deterrente della pena della sola ammenda (soprattutto nei confronti di chi pone in essere condotte di maltrattamento seriale per ragioni professionali o del commercio), il ridottissimo termine di prescrizione che ha reso la maggior parte dei procedimenti una inutile formalità se non una illusione, la impossibilità di sottrarre con certezza l'animale alla disponibi-

lità dei maltrattatori, la inaccettabile dicotomia animale proprio/animale altrui e, in ultima istanza, la mancata rispondenza delle norme alla accresciuta sensibilità etica ed animalista della società e quindi la effettiva tutela dell'animale.

Secondo la cosiddetta «teoria antropocentrica» di origine tedesca (ma ormai superata in quello stesso ordinamento), scopo dell'incriminazione per il reato di maltrattamento di animali, che è posto tra le contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi, sarebbe quello di tutelare il sentimento di pietà che l'uomo avverte verso gli stessi e che potrebbe essere vulnerato da condotte infliggenti patimenti.

Si considera quindi la sofferenza dell'animale solo in quanto mediata dalle conseguenze che queste comportano nei confronti della sensibilità umana.

In tale ottica la salute e l'integrità fisica dell'animale rappresentano l'oggetto materiale del reato e non oggetto diretto di tutela.

Significativa è al riguardo la giurisprudenza, che ha escluso la sussistenza del reato in fatti di vivisezione illegale poichè gli esperimenti svoltosi al chiuso di un reparto chirurgico universitario non potevano suscitare alcun turbamento per l'opinione pubblica.

A questa teoria si è nel tempo contrapposta la concezione che vede l'animale come bene giuridico *ex se* meritevole di tutela.

Questa impostazione, che si incardina nel convincimento che l'uomo sia eticamente tenuto a garantire la vita ed il benessere degli animali quali creature viventi, ha trovato eco nella miglior dottrina italiana (fra tutti Padovani e Calabria) e, soprattutto, in un recente e ormai consolidato filone giurisprudenziale, cui direttamente si ispira il nostro testo, che

ha iniziato ad interpretare il reato di maltrattamento di animali in una visione che eleva la sensibilità psico-fisica dell'animale a valore intrinseco meritevole di tutela penale.

In tal senso, tra le prime pronunce si colloca quella della pretura di Amelia, del 7 gennaio 1987, la quale ha individuato il concetto di maltrattamento-dolore quale violazione delle leggi naturali biologiche, fisiche e psichiche delle quali l'animale è portatore.

Gli animali in quanto esseri viventi dotati di sensibilità fisica reagiscono a tutte le modifiche che si verificano intorno a loro (contatti, temperatura, odori, suoni, luci, cibo, stress, eccitazione, trattamento) entro determinati limiti fisiologici (cosiddetto limite-soglia); se tali limiti vengono superati, attraverso maltrattamenti che possono essere fisici, genetici e ambientali, l'animale prova dolore.

In questa ottica, scopo della incriminazione è costituito non solo dal sentimento di pietà che l'uomo prova verso l'animale ma anche direttamente dall'animale stesso come essere vivente, senziente, capace di reagire agli stimoli del dolore.

Questa impostazione ha peraltro ricevuto definitivo e pacifico riscontro in numerosissime pronunce della Suprema Corte.

È peraltro interessante notare come questa ottica finalizzata a tutelare l'animale in quanto soggettività a valore intrinseco, e quindi essere vivente portatore di un riconosciuto diritto a non soffrire, è largamente recepita anche in recenti disposizioni di legge come ad esempio la legge 4 agosto 1991, n. 281, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sulla utilizzazione a fini scientifici di animali da esperimento, e la legge 12 ottobre 1993, n. 413, che riconosce e regola l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

La stessa riformulazione legislativa della legge n. 473 del 1993 sembrerebbe iscriversi in tale lettura evolutiva: ed infatti il richiamo alle caratteristiche etologiche dell'animale, la previsione di un aumento di pena per l'ipo-

tesi in cui il fatto sia commesso con mezzi o con modalità particolarmente dolorose nonché la innovativa, se interpretata nel senso da noi privilegiato, incriminazione delle detenzioni incompatibili, intende certamente porre in primo piano la tutela della sensibilità animale *sic et simpliciter*.

È appena il caso di sottolineare che, mentre il bene giuridico protetto del reato di maltrattamento di animali è oggetto di discussione, la *ratio* del reato di uccisione di animali altrui è invece indubitabilmente la tutela della proprietà.

Ed allora, una volta assodato che la questione del se la soggettività-animale sia da rinvenire tra i beni giuridici costituzionalmente rilevanti e che, quindi, possa fondare una nuova normativa in un codice penale, assuma *de iure condendo* una rilevanza decisiva, la risposta che tenga conto della evoluzione interpretativa dell'articolo 727 del codice penale, e delle modifiche legislative, è quella che la tutela dell'animale in se stesso oltre a non essere certamente incompatibile con il sistema dei valori costituzionali rientra nel più ampio scenario delle rappresentazioni assiologiche che fanno da sfondo all'ordinamento costituzionale.

La nostra riflessione ha quindi preso le mosse da una duplice considerazione: da una parte, il nostro sistema costituzionale sorregge una visione di una normativa sugli animali che pone finalmente al centro della tutela l'animale stesso mentre, dall'altra, l'evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte impone una revisione ed un ripensamento dell'intera struttura teorica e pratica del reato di maltrattamento di animali (e di uccisione di animali propri e altrui).

La norma proposta sancisce in via di principio nella disposizione di apertura come l'animale sia un essere senziente che ha diritto alla vita ed al benessere, riallacciandosi così in via diretta alla interpretazione giurisprudenziale e dottrinale ormai consolidata cosiddetta antropocentrica o comunque mista.

Per quanto riguarda la natura del reato, si è nel passato da più parti invocata la trasformazione della disciplina da contravvenzionale a delitto per le ovvie conseguenze anche sui termini prescrizionali.

In questo modo, oltre all'evidente significato simbolico-espressivo, si allungherebbe la prescrizione ordinaria a cinque anni (sette e mezzo prorogata).

La nostra proposta mantiene invece la struttura contravvenzionale, pur affiancando l'arresto alla ammenda.

Ed infatti, a tacer d'altro, la fattispecie delittuosa creerebbe enormi problemi pratici in prospettiva di accertamento della presenza dell'elemento psicologico del reato.

Nella interpretazione giurisprudenziale, la fattispecie, in una ottica tradizionale che vedeva la norma posta a salvaguardia della polizia dei costumi ed aveva quindi come unico riferimento l'uomo in quanto essere dotato di sentimenti consapevoli, se pur contravvenzionale (e quindi per sua natura indifferentemente dolosa/colposa poichè ormai del tutto superata la vecchia teoria della presunzione di colpa), era originariamente qualificata però come strutturalmente dolosa (si veda, fra tutte, Cassazione, 7 novembre 1986) sul presupposto che soltanto i comportamenti contraddistinti dalla pacifica intenzione di arrecare patimento fisico all'animale sono in grado di offendere la pubblica moralità.

Reinterpretare però la fattispecie in un'ottica finalisticamente preordinata alla tutela immediata dell'animale, significa valutare nel catalogo dei fatti punibili non soltanto le condotte accompagnate dalla volontà di infierire, ma anche i comportamenti colposi caratterizzati da condizioni soggettive di abbandono ed incuria.

Sotto questo profilo prevedere arresto e ammenda, e non solo ammenda, come avviene in molte fattispecie contravvenzionali a tutela dell'ambiente, assume in ogni caso un efficace significato simbolico e repres-

sivo. Il nostro testo supera inoltre la distinzione fra uccisione di animale altrui (punita ai sensi dell'articolo 638 del codice penale) e maltrattamento e uccisione di animale proprio o *res nullius* (aggravante del maltrattamento).

Infatti, evidentemente il mutamento dei valori di cui si è parlato non giustifica più in nessun modo l'uccisione di animale proprio o *res nullius*, che non può più essere considerata una mera aggravante di un (solo eventuale) precedente maltrattamento.

La legge n. 281 del 1991, limitata ai soli cani e gatti, nulla innova rispetto all'articolo 727, in quanto non prevede nessuna sanzione all'uccisione e all'abbandono (estesa ad ogni animale custodito nella propria abitazione).

Come è noto la sentenza della Corte costituzionale n. 411 del 1995, relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 727 nella parte in cui non punisce la condotta di colui che provoca la morte di un animale di sua proprietà, se pur respinta per ragioni estranee al merito ha secondo molti interpreti ammesso tacitamente la fondatezza della questione.

Secondo evolutive interpretazioni non esisterebbe morte non preceduta da patimento, tesi seguita da qualche pronuncia che estende il dettato dell'articolo 727 alla uccisione ingiustificata, anche se si tratta di una evidente forzatura del principio di legalità resasi necessaria dall'irragionevole silenzio legislativo.

Per superare la necessità di tale interpretazione estensiva abbiamo ritenuto assolutamente opportuno superare ogni distinzione tra animale proprio, altrui o *res nullius*, prevedendo l'uccisione *tout court*, ferma restando evidentemente la clausola di riserva di casi espressamente autorizzati da leggi speciali ed eliminando così clausole del tipo «immotivata» o «senza ragione».

Il nuovo testo, nell'introdurre un nuovo articolo 623-bis nel codice penale, individua, oltre l'uccisione, un maltrattamento generico come ipotesi base destinata a coprire tutti i

casi generici che non possono essere ricompresi in una serie di condotte di maltrattamenti specifici descritti analiticamente nei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo in questione.

Si tratta di una elencazione molto analitica che è il frutto della analisi di centinaia di sentenze di merito e di legittimità degli ultimi anni, dalle quali sono state enucleate delle categorie base di tipologie di condotte concrete di maltrattamento emerse nella applicazione delle Corti.

Il quinto comma prevede invece l'unica ipotesi delittuosa per l'interferenza dell'uccisione o maltrattamento con condotte criminali di rilevante allarme sociale.

Va subito sottolineato che la norma supera il concetto di necessità scriminante, che ha creato non pochi problemi in sede di applicazione giurisprudenziale e che è peraltro ampiamente applicato in materia di uccisione di animale altrui.

La proposta è invece di eliminarlo e sostituirlo dalla clausola «salvo ipotesi espressamente autorizzate da leggi speciali» quali per esempio la macellazione autorizzata, la sperimentazione autorizzata, l'abbattimento inevitabile perchè animale pericoloso o per malattia incurabile.

Abbiamo ritenuto inoltre opportuno conservare il sia pur discusso concetto di detenzioni incompatibili.

Sotto questo profilo va ricordato come la necessaria sofferenza fisica, richiesta dall'attuale prima parte dell'articolo 727 del codice penale, non è richiesta nella fattispecie di detenzioni incompatibili e conseguentemente non si può estendere a tutte le fattispecie previste dall'articolo 727.

Conseguentemente la detenzione incompatibile, lungi dal richiedere una compressione della integrità fisica dell'animale, può consistere anche in una condizione di mantenimento in stato di denutrizione, catena corta, vita in locali umidi e fatiscenti, cioè vere e proprie situazioni di «detenzione/abbandono»

Questa impostazione risolve in senso di grande responsabilità tutta una serie di situazioni applicative nelle quali, nonostante trattati di etologia testimoniassero per uno stato di compressione evidente del benessere animale, nel processo venivano proposte improbabili indagini sulla effettiva sofferenza.

Ciò posto l'espressione «detenzione incompatibile» è da salvare.

Peraltro, il mutamento di oggettività giuridica del reato giustifica anche un mutamento del *nomen iuris* della condotta di incrudelimento che lo ponga in linea col titolo della rubrica (maltrattamento); ciò che ormai rileva non è affatto la connotazione oggettiva della condotta umana, più o meno crudele, ma piuttosto la sua oggettiva idoneità a produrre sofferenza non «necessitata».

Nella nostra proposta peraltro la ricerca di una maggiore tipizzazione esclude il ricorso al concetto di detenzione incompatibile attraverso una interpretazione estensiva.

È significativo inoltre notare che nel reato di maltrattamento contro l'essere umano (articolo 572 del codice penale) si prescinde del tutto dalla crudeltà dell'agente (che semmai rileva sotto il profilo della intensità del dolo) e si guarda esclusivamente alla oggettiva idoneità a produrre patimento psico-fisico nella vittima.

Nel medesimo articolo 623-bis, di cui si propone l'introduzione, sono previste disposizioni varie per rendere più incisiva la tutela.

In primo luogo si prevede il sequestro obbligatorio in flagranza e la conseguente confisca nel caso degli animali utilizzati o da utilizzare per la commissione dei reati previsti dalla medesima disposizione, all'evidente scopo di sottrarre l'animale al suo sfruttatore ed impedire l'aberrante prassi di animali restituiti ai loro torturatori.

È previsto inoltre che enti morali ed associazioni riconosciute con finalità di protezione degli animali siano da considerare persone offese anche al fine di un'eventuale costituzione di parte civile.

In caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, la concessione del beneficio della sospensione condizionale può essere subordinata al risarcimento del danno.

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, si è ritenuto assolutamente necessario un inasprimento se pur equilibrato, e cioè rispettoso dell'impianto più generale del codice penale, preoccupandoci di rendere maggior-

mente significative le sanzioni accessorie particolarmente mirate a chi commette il reato nell'ambito di attività professionali e quindi seriali con conseguente maggior allarme.

In conclusione si propone l'abrogazione dell'articolo 727, che di fatto viene rielaborato nella nuova norma, e del 638 che tutela il bene economico animale e che non ha più ragione di esistenza autonoma.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale, è inserito il seguente:

«TITOLO XII-bis

DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

Art. 623-ter. - (*Delitti contro gli animali*).

– Chiunque, salvo ipotesi espressamente autorizzate da leggi speciali, uccide animali, esseri senzienti che hanno diritto alla vita ed al benessere, o arreca loro danni fisici, o li sottopone a strazio o sevizie, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.000 a euro 12.000. La pena è aumentata se l'uccisione avviene con mezzi particolarmente dolorosi o per fini abietti o futili.

Chi incrudelisce verso animali o li sottopone a comportamenti, fatiche, giochi e spettacoli incompatibili con la loro natura, valutata anche secondo le loro caratteristiche etologiche, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 6.000.

Alla stessa pena di cui al secondo comma soggiace chiunque pone in essere condotte che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali, provoca loro angoscia, paura, *stress*, li priva di acqua, cibo e cure, li abbandona, li detiene in condizioni che limitano le caratteristiche comportamentali della loro specie o somministra loro, al di fuori dei casi autorizzati, farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive che siano idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo.

Ferme restando le ipotesi di cui ai commi dal primo al terzo, chiunque utilizza animali per lotterie e feste, o li utilizza, come bersaglio, in corride, oppure importa, detiene e commercializza pelli di cani e gatti nonchè oggetti e prodotti da loro derivati, è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 3.000. Nel caso in cui le condotte sopra indicate siano poste in essere nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata.

Chiunque organizza, partecipa o comunque favorisce l'organizzazione di combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate con animali, che possono mettere in pericolo l'integrità fisica degli animali, è punito con la reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 25.000 a euro 150.000.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sequestrano obbligatoriamente in flagranza di reato gli animali che servono o sono destinati a commettere i reati previsti dal presente articolo.

In caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale per taluno dei reati previsti dal presente articolo, la confisca degli animali che servirono o furono destinati a commettere tali reati è obbligatoria, salvo che appartengano a persona estranea al reato e siano da questa legittimamente detenuti.

La condanna per taluno dei fatti previsti dal presente articolo comporta la perdita della facoltà di detenere animali da uno a cinque anni, la sospensione per due anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere e la pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva la condanna comporta la perdita della facoltà di detenere animali e l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere.

Per i reati previsti dal presente articolo non è applicabile la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi degli ar-

ticoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Gli enti morali aventi finalità di tutela di protezione degli animali sono considerate persone offese dai reati previsti del presente articolo, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del codice di procedura penale.

In caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale il giudice può subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore della persona offesa».

Art. 2.

1. Gli articoli 638 e 727 del codice penale sono abrogati.

2. All'articolo 240, secondo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«2-bis) degli animali oggetto di uccisione o maltrattamento».

3. Ai reati previsti dalla presente legge non si applicano le pene sostitutive previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'articolo 60 della medesima legge n. 689 del 1981.

